

Atto Senato n. 2144

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Emendamento

Art. 30. Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

Il comma 1 dell'art. 30 è così modificato:

<<1. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

aa) il comma 3 è così sostituito:

“3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019”.

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».

Motivazioni

L'emendamento è teso, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ad estendere fino al 31 dicembre 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale previsto dalla legge n. 160/2019 in relazione alle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico da parte dei titolari di pubblici esercizi e degli esercenti il commercio su aree pubbliche nei mercati.

Con riferimento ai titolari di concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, l'esonero vale con riferimento alle occupazioni sia di tipo temporaneo che permanente.